



**Comune di Manta**

PROVINCIA DI CUNEO

PIAZZA DEL POPOLO, 1 - 12030 MANTA TEL. 0175.85205 FAX 0175.87652

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE  
E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

**RELAZIONE TECNICA**  
**(Articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)**

ALLEGATO alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 30 marzo 2015



# INDICE

## I – INTRODUZIONE GENERALE

1. Premessa
2. Piano operativo – rendicontazione - pubblicazione
3. Attuazione
4. Finalità istituzionali

## II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie
2. Altre partecipazioni e associazionismo

## III – PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE - RELAZIONE TECNICA



## 1. PREMESSA

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il piano operativo di razionalizzazione s’ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

I criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## 2. PIANO OPERATIVO – RENDICONTAZIONE - PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D. Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D. Lgs. 33/2013).

La Legge di Stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

## 3. ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il Consiglio viene dunque necessariamente coinvolto nell'iter procedurale di razionalizzazione.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della Legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563 - 568-ter della Legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni;
2. (co. 565) nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle

rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica;

3. (co. 566) entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali;
4. (co. 567) per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale;
5. (co. 568-bis) le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente;

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della Legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### 4. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II - LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

### 1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Comune di MANTA partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società A.I.G.O. Srl con una quota del 18,03;
2. Società Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e città d'arte, società consortile a.r.l. con una quota dello 0,49%;

### 2. ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per completezza, si precisa che il Comune di MANTA partecipa ai seguenti Consorzi:

1. C.S.E.A. - Consorzio Servizio Ecologia Ambiente, per la gestione rifiuti, con una quota del 2,13%;
2. Consorzio Monviso Solidale, per la gestione dei servizi socio – assistenziale, con una quota del 2,10%.

La partecipazione ai Consorzi, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., non sono oggetto del presente Piano.

### III - PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE E RELAZIONE TECNICA

#### 1. Società A.I.G.O. Srl

La Società A.I.G.O. Srl è di proprietà del Comune.

L'Autorità d'Ambito N.4 cuneese, ai sensi del D. Lgs. 3/4/2006 n.152, ha affidato la gestione del S.I.I. (l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue) alla Società A.I.G.O. Srl con Deliberazione n. 20 in data 29/10/2007, in attuazione della cosiddetta Legge Galli (L. 05/01/1994 n.36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), la quale all'art.1 stabilisce che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

Numero degli amministratori: 3  
 Numero di direttori/dirigenti: 1  
 Numero di dipendenti: 10

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 1.521,00 euro	+ 27.437,00 euro	+ 9.820,00 euro

Valore della produzione		
2011	2012	2013
1.645.882,00 euro	1.571.913,00 euro	1.405.438,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di A.I.G.O. Srl:

Stato patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	500.871,00	547.014,00	539.133,00
C) Attivo circolante	1.142.440,00	0,00	0,00
D) Ratei e risconti	3.426,00	3.963,00	2.753,00
<b>Totale attivo</b>	<b>1.646.737,00</b>	<b>550.977,00</b>	<b>541.886,00</b>

Stato patrimoniale			
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	95.306,00	122.742,00	132.563,00
B) Fondi per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto	79.122,00	103.182,00	126.698,00
D) Debiti	1.341.500,00	1.221.489,00	1.239.745,00
E) Ratei e Risconti	130.806,00	151.745,00	138.169,00
<b>Totale attivo</b>	<b>1.646.734,00</b>	<b>1.599.158,00</b>	<b>1.499.006,00</b>

Bilanci d'esercizio in sintesi di A.I.G.O. Srl:

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Valore della produzione	1.645.882,00	1.571.913,00	1.405.438,00
B) Costi di costruzione	-1.534.454,00	-1.423.360,00	-1.361.158,00
<b>Differenza</b>	111.428,00	148.553,00	44.280,00
C) Proventi e oneri finanziari	-118.254,00	-120.519,00	-6.785,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	43.396,00	21.412,00	3.203,00
<b>Risultato prima della imposta</b>			
Imposte	35.049,00	22.009,00	30.878,00
<b>Risultato d'esercizio</b>	1.521,00	27.437,00	9.820,00

#### Considerazioni

L'A.I.G.O. persegue finalità istituzionali, in particolare lo svolgimento di servizi pubblici locali ovvero la gestione del servizio idrico integrato.

Nell'Assemblea dei Soci del giorno 06.10.2014 gli stessi avevano concordato "*sulla necessità di doversi ricercare un sodalizio con altro gestore di maggiore importanza economica*" incaricando il CdA di prendere contatti con i gestori Acda spa e Alpi Acque al fine di valutare la fattibilità e convenienza ad un'eventuale unione. Nell'Assemblea dei Soci del giorno 23.02.2015 si è discusso in merito, concludendo su un'eventuale fusione societaria con la società A.C.D.A. S.pA. di Cuneo – interamente pubblica - mediante incorporazione o altra modalità rispettosa del diritto societario.

Le attività svolte dall'attuale A.I.G.O., nonché dalla futura A.C.D.A. costituiscono servizi a rilevanza economica di interesse generale. La sua tenuta è da considerare, indispensabile per una gestione razionale ed economica del servizio, nonché obbligatoria e, pertanto, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione (compatibilmente con l'ennesimo progetto di legge di riforma delle società partecipate attualmente all'esame del Parlamento che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

## **2. Società Azienda Turistica Locale s.c. a r.l.**

La Società A.T.L. s.c. a r.l. è di proprietà del Comune per il 0,49%.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 dell'11 ottobre 2003.

L'A.T.L. è società *multipartecipata* alla quale partecipano Regione Piemonte, Comuni, Provincia di Cuneo, C.C.I.A.A. e soci privati.

La società è nata il 30/10/1997 secondo quanto stabilito dalla L. R. 75/96 e si occupa di informazione ed assistenza turistica e promozione, comunicazione e potenziamento del patrimonio turistico della Provincia di Cuneo.

È intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, in quanto ritenuta strategica per la crescita e lo sviluppo turistico ed economico provinciale; del resto Manta, sede del "Castello della Manta" - affascinante fortezza medievale trasformata nei secoli in palazzo signorile dalla nobile famiglia dei Saluzzo della Manta -, è inserito in diversi e proficui interventi di promozione turistica locale che, necessariamente va raccordata con l'ambito provinciale e sovra provinciale.

Altre considerazioni e misure oltre a quelle stabilite con riferimento al citato comma 611 non sono necessarie.

Si dà atto che il presente Piano comprensivo di Relazione Tecnica, verrà trasmesso alla competente Sezione della Corte dei Conti e pubblicato sul sito comunale ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Il presente atto è di competenza del sottoscritto Sindaco ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014 che, come disposizione speciale, deroga all'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Tanto si **DEFINISCE ed APPROVA** ai sensi della Legge 190/2014, art. 1 – commi 611 e 612 -.

Manta, 30 marzo 2015



IL SINDACO  
(Arch. Mario GUASTI)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line, positioned to the right of the official seal.

